

# **ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI PARMA**

## **STATUTO**

### **Art. 1) - DENOMINAZIONE**

E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI DELLA PROVINCIA DI PARMA".

### **Art. 2) - SEDE**

L'associazione ha sede in Parma, c/o la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera, Via Gramsci 14.

### **Art. 3) - DURATA**

L'associazione ha durata illimitata.

### **Art. 4) - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone i seguenti fini:

- Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti;
- Istruire ed educare i giovani con diabete e le loro famiglie;
- Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
- Favorire e promuovere una concreta solidarietà fra le famiglie;
- Suggestire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani ed alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati;
- Promuovere iniziative ricreative per i giovani diabetici, corsi, pubblicazioni e conferenze, ecc.;

### **Art. 5) – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elargizioni dei simpatizzanti e sostenitori.

L'Associazione non può in ogni caso distribuire utili ai propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni di volontariato con finalità analoghe a quelle dell'associazione.

### **Art.6)- MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'adesione all'associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri ovunque residenti. La qualità di associato si acquista versando alla Segreteria dell'Associazione il contributo annuo la cui misura annua è fissata in € 10 (euro dieci) per ogni associato. La misura del contributo minimo potrà essere elevata per decisione del Consiglio Direttivo.

## Art. 7) – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- Gli associati partecipano all'assemblea ed esprimono il loro voto in seno alla stessa.
- Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del contributo annuo dovuto all'Associazione. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà all'assemblea di escludere l'associato.

## Art. 8) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) - L'Assemblea degli associati;
- b) - Il Consiglio Direttivo;
- c) - Il Presidente e Vicepresidente;
- d) - Il Segretario,
- e) - Il Tesoriere.

## Art. 9)- L'ASSEMBLEA

E' composta da tutti gli associati, e deve essere riunita almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo, per approvazione del bilancio dell'Associazione e della relazione annuale del Consiglio Direttivo e ogni due anni per il rinnovo delle cariche elettive.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, riguardo al funzionamento dell'assemblea si applicano gli artt. 20,21,23, del Codice Civile.

## Art.10)- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall'assemblea degli associati e composto da un numero di Consiglieri non inferiore a sette e non superiore a quindici secondo quanto stabilirà l'assemblea, ed il loro numero potrà essere variato durante l'esercizio da parte dell'assemblea. I consiglieri durano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri, Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri Presenti.

## Art.11) – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri, rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti dei terzi, ed ha facoltà di stare in giudizio per l'Associazione.

Il Vice Presidente, pure eletto dal Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente, a tutti gli effetti, nei casi di assenza o impedimento di questi.

Essi durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

## ART. 12) – IL SEGRETARIO

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati anche non consiglieri.

Assiste il Consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni.

Dura in carica quanto il Consiglio, ed è rieleggibile.

Art. 13) – IL TESORIERE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio, cura la contabilità dell'Associazione ed è rieleggibile.

Art. 14) –

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Associazioni.